

provvedimenti inidonei a sanare l'effetto considerato. Infatti, l'importo del premio supplementare pari a 10 ECU per 108 chilogrammi, per gli animali allevati in Francia, non consente minimamente di ripristinare la concorrenza, ad esempio con gli animali allevati nei Paesi Bassi, i quali per 138 chilogrammi potranno essere venduti sul mercato francese a un prezzo più elevato, tenuto conto non soltanto del numero di chilogrammi aggiuntivi, ma anche del miglior prezzo per chilogrammo offerto per animali di migliore configurazione, e per i quali sarà ottenuto un premio di 60 ECU.

(¹) GU n. C 94 del 22. 3. 1997, rispettivamente pag. 20, 21 e 22.

(²) Non ancora pubblicata nella GU.

(³) Regolamento (CE) della Commissione 31 gennaio 1997, n. 200, che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine (GU n. L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 62).

Ricorso del signor José Baiges Planas e 16 altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 marzo 1997

(Causa T-77/97)

(97/C 166/40)

(Lingua processuale: il francese)

Il 27 marzo 1997 José Baiges Planas, residente in Bruxelles, Viviane Baretti-Piazzi, residente in Rhode St Genese (Belgio), David Broderick, residente in Bruxelles, Alessandro Buttice, residente in Bruxelles, Peter Grasmann, residente in Bruxelles, Timothy Hayes, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), Louis Hersom, residente in Bruxelles, Owen Jones, residente in Bruxelles, Jean-Louis Levy-Gorgeot, residente in Bereldange (Lussemburgo), Saturno Mallia, residente in Overijse (Belgio), Fenardo Mazza, residente in Steinsel (Lussemburgo), Yasmine Pire, residente in Bruxelles, William Richer, residente in Hoeilaart (Belgio), Josefa Rodriguez Portero, residente in Bruxelles, Robert Smyth, residente in Sterrebeek (Belgio), Alain Van Hamme, residente in Grimbergen (Belgio) e Fionnuala Walker, residente in Bruxelles, con l'avv. Marc-Albert Lucas, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Evelyne Korn, 21, rue de Nassau, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione che rigetta la loro domanda di reinquadramento,
- annullare la decisione della Commissione recante rigetto del reclamo amministrativo,
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-16/97 (¹).

(¹) GU n. C 74 dell'8. 3. 1997, pag. 27.

Ricorso del signor F. Javier Maeztu Nieva contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1997

(Causa T-78/97)

(97/C 166/41)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 marzo 1997 il signor F. Javier Maeztu Nieva, residente in Bruxelles, con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 18 giugno 1996 recante rigetto della sua domanda di procedere alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 31, n. 2, dello Statuto,
- annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto espresso adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996 in risposta al suo reclamo,
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-16/97 (¹).

(¹) GU n. C 74 dell'8. 3. 1997, pag. 27.

Ricorso del signor Michael A. Köhler contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1997

(Causa T-79/97)

(97/C 166/42)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 marzo 1997 il signor Michael A. Köhler, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 18 giugno 1996 recante rigetto della sua domanda di procedere alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 31, n. 2, dello Statuto,
- annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto espresso adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996 in risposta al suo reclamo,
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-16/97 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 74 dell'8. 3. 1997, pag. 27.

Ricorso della Regione Toscana contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° aprile 1997

(Causa T-81/97)

(97/C 166/43)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 1° aprile 1997, la Regione Toscana, a Firenze, con gli avvocati Vito Vacchi e Lucia Bora, del foro di Firenze, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Sig. Paolo Benocci, 50, rue de Vianden, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la nota della Commissione europea — Direzione generale dell'Agricoltura del 21. 11. 1994 /VI/ 040551;
- annullare l'atto, mai comunicato alla regione ricorrente, con cui la Commissione europea ha disimpegnato il contributo comunitario stanziato, nell'ambito del Programma integrato mediterraneo PIM, per il progetto n. 88.20.IT.006.0 (Opere di adduzione di acqua potabile in Toscana);
- annullare la nota del 31 gennaio 1997 della Commissione europea, pervenuta alla ricorrente in data 7 febbraio 1997, con cui la stessa Commissione comunica il suddetto avvenuto disimpegno.

Motivi e principali argomenti

La Regione Toscana impugna nella presente causa l'atto della convenuta tramite il quale è stato disimpegnato il contributo finanziario stanziato, nell'ambito del Programma integrato mediterraneo PIM, per un progetto di adduzione di acqua potabile in Toscana, di un importo complessivo di circa 900 000 ECU.

Viene ricordato a questo riguardo che la richiesta corrispondente di pagamento a saldo è stata effettuata con lettera del 31 marzo 1995 dell'Assessore regionale all'Agricoltura, il quale non ha mai ricevuto risposta da parte della Commissione. Pertanto nel novembre del 1996, la Regione ricorrente, non avendo ricevuto il pagamento richiesto, ha inviato alla stessa Commissione una lettera di sollecito, in risposta alla quale la convenuta precisava che, dato che la domanda di saldo del progetto in questione doveva pervenirle entro il 31 marzo 1995, allorquando la detta domanda è in fatto pervenuta quattro giorni dopo, il contributo comunitario doveva essere disimpegnato ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 4256/88 ⁽¹⁾.

La ricorrente fa anzitutto valere la violazione del sopracitato art. 10 del regolamento n. 4256/88, nella misura in cui la norma non dispone che le richieste di pagamento debbano pervenire alla Commissione entro il 31 marzo, ma solo che esse siano «oggetto di richiesta» formalizzata entro detto termine. Conseguentemente, la lettera della Regione Toscana costituirebbe un corretto adempimento rispetto alla norma del regolamento in oggetto, che definisce il termine di invio della richiesta e non quello del suo ricevimento.

Nel ricorso viene anche invocata l'inosservanza del principio di proporzionalità. Secondo la ricorrente, pur accettando, quod non, la sussistenza di un non esatto adempimento da parte della Regione, ci sarebbe da constatare un onere economico eccessivo rispetto allo scopo da perseguire, cioè, la sanzione automatica della perdita della cauzione prevista per colpire una infrazione nettamente meno grave dell'inadempimento dell'obbligo principale alla cui garanzia è destinata la cauzione stessa.

La ricorrente segnala, in fine, un'ulteriore violazione del diritto comunitario sotto il profilo della inosservanza del principio della tutela del legittimo affidamento. Sottolinea a questo riguardo l'assoluto silenzio della Commissione tra i mesi di maggio del '95 e di novembre del '96. Questo silenzio sarebbe stato in grado di generare nella Regione il legittimo affidamento a percepire il finanziamento già stanziato per l'opera in oggetto, a fronte della fornita dimostrazione del completamento regolare della medesima.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25) nella versione modificata dal regolamento n. 2085/93, del 20 luglio 1993 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44).

Ricorso del signor Patrick Rousseaux contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1997

(Causa T-82/97)

(97/C 166/44)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 marzo 1997 il signor Patrick Rousseaux, residente in Bruxelles, con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles,